

borsi spesa necessari per lo svolgimento delle attività sarà oggetto di successive determinazioni dirigenziali.

La sottoscrizione del contratto avverrà solo a seguito della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito web della Regione Piemonte, così come previsto dall'articolo 3, comma 18 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dalla successiva Circolare della Presidente della Regione Piemonte n. 1725/5/Pres del 29 gennaio 2008 "Novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 in materia di incarichi di consulenze e di collaborazione esterna con particolare riferimento agli oneri di pubblicità".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, anche nella sezione web del sito [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente

Ermanno De Biaggi

Codice DB2001

D.D. 17 giugno 2009, n. 313

**Applicazione Decreto legislativo 19 Novembre 2008, n. 194 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004.**

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004" e, in particolare, l'articolo 10, comma 1 e l'articolo 12, comma 1, i quali prevedono, rispettivamente, che con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, siano individuate le modalità tecniche di versamento delle tariffe e definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del medesimo decreto;

tenuto conto che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui sopra, è stata trasmessa alle Regioni e Province Autonome la circolare n. 11000 del 17.04.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, recante in allegato le indicazioni applicative del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194; visto che l'articolo 10 del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 nonché la circolare n. 11000 del 17.04.2009 prevedono che le modalità tecniche di versamento delle tariffe siano stabilite, per le parti di propria competenza, anche dalle Regioni;

verificata la necessità di recepire le indicazioni applicative del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 contenute nella circolare n. 11000 del 17.04.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), nonché di rendere accessibili agli operatori del settore alimentare, destinatari degli obblighi di cui al D.Lgs 194/2008, le indicazioni ivi contenute;

verificata inoltre la necessità di definire, per quanto di

competenza, le modalità di applicazione delle tariffe, prevedendo che:

- le tariffe previste dal Decreto legislativo 194/2008 siano versate alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio secondo l'importo ivi stabilito, in relazione alla specifica attività svolta e tenendo conto delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 11000 del 17.04.2009;

- il versamento delle tariffe previste all'Allegato A - sezione 6 - sia effettuato a prescindere dal ricevimento di una specifica richiesta da parte dell'ASL territorialmente competente poiché i soggetti destinatari di tali obblighi sono già identificati dal decreto medesimo e dalla circolare n. 11000 del 17.04.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

- copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa sia fatta pervenire all'ASL a cura dello stesso operatore del settore alimentare che ha effettuato il versamento;

- le ASL rendano accessibili ai soggetti destinatari degli obblighi di cui al D.Lgs.194/2008, nelle forme opportune, le indicazioni operative per il versamento delle tariffe ivi previste e per la trasmissione della documentazione attestante il versamento;

- il Settore regionale Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva ed il Settore regionale Prevenzione Veterinaria individuino ulteriori forme di informazione, che rendano disponibili alle imprese alimentari le modalità di versamento delle tariffe.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194; Vista la nota circolare n. 11000 del 17.04.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008, articolo 17;

*determina*

per le motivazioni di cui alle premesse:

- di recepire le indicazioni applicative del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 contenute nella circolare n. 11000 del 17.04.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- di disporre che, ai sensi dell'articolo 10 del citato D.Lgs.194/2008 nonché della circolare n. 11000 del 17.04.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali:

- le tariffe previste dal Decreto legislativo 194/2008 siano versate alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio secondo l'importo ivi stabilito, in relazione alla specifica attività svolta e tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare allegata al presente provvedimento;

- il versamento delle tariffe previste all'Allegato A - sezione 6 - sia effettuato a prescindere dal ricevimento di una specifica richiesta da parte dell'ASL territorialmente competente poiché i soggetti destinatari di tali obblighi sono già identificati dal decreto medesimo e dalla circolare

re n. 11000 del 17.04.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

- copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa sia fatta pervenire all'ASL a cura dello stesso operatore del settore alimentare che ha effettuato il versamento;

- le ASL rendano accessibili ai soggetti destinatari degli obblighi di cui al D.Lgs.194/2008, nelle forme opportune, le indicazioni operative per il versamento delle tariffe ivi previste e per la trasmissione della documentazione attestante il versamento;

- il Settore regionale Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva ed il Settore regionale Prevenzione Veterinaria individuino ulteriori forme di informazione, che rendano disponibili alle imprese alimentari le modalità di versamento delle tariffe;

- di dare opportuna informazione ai destinatari degli obblighi di cui al D.Lgs 194/2008 delle indicazioni contenute nel presente provvedimento attraverso la pubblicazione del testo integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore  
Vittorio Demicheli

Allegato



*Ministero del Lavoro della Salute e  
delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLE SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Assessorati alla sanità  
Regioni e Provincia Autonoma di Trento  
Assessorato all'Agricoltura  
Provincia Autonoma di Bolzano  
Loro sedi

Ministero della Salute

0011000-P-17/04/2009

DGSAAN I.S.d.a



39860482

Oggetto:

Indicazioni applicative del decreto legislativo 194/2008 concernente le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del reg. ce/882/2004.

Come noto, nella G.U. n 289 del 11/12/2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 194 del 19 novembre 2008, che disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del Reg. CE/882/2004. I proventi riscossi dalle ASL, ai sensi del citato Decreto, sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale sugli alimenti, effettuate dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

Questa norma, di derivazione comunitaria, sostituisce il D.Lgs 432/98 e prevede il pagamento di una tariffa, da versare alle ASL di competenza, da parte di ogni attività all'ingrosso di produzione, deposito e commercializzazione di alimenti. Essa si applica, per talune tipologie di attività (macelli, laboratori di sezionamento carni, lavorazione del latte e caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, ecc.), attraverso l'applicazione di tariffe stabilite in rapporto alla reale entità produttiva e, per altre tipologie, attraverso importi forfetari individuati in base a tre classi di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento.

A seguito delle riunioni svoltesi tra rappresentanti di questo Dipartimento ed i rappresentanti dei servizi veterinari regionali e dei SIAN, è stato concordato di diramare, ai fini di una uniforme applicazione sul territorio nazionale del del DLgs 194/2008 alcuni chiarimenti riportati in allegato alla presente nota.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Allegato

DECRETO LEGISLATIVO 194/2008	INDICAZIONI APPLICATIVE
<p>Articolo 1 Campo di applicazione</p>	<p>Per il finanziamento dei controlli, le tariffe vanno applicate solamente alle attività previste dagli Allegati del decreto stesso. Per quanto non ricompreso negli allegati si rinvia, di fatto, ai tariffari regionali già esistenti o da determinare. Allo stato attuale, la produzione primaria deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione del decreto, come pure la produzione e la commercializzazione al dettaglio, i sottoprodotti di origine animale ed il settore mangimistico. Al fine di identificare le attività che ricadono nella produzione primaria, valgono le definizioni contenute nelle Linee Guida applicative del Reg. CE/852/2004 di cui all'Accordo Stato-Regioni rep. n. 2470 del 9/2/2006.</p>
<p>Articolo 2 Riscossione delle tariffe</p>	<p>Ogni impresa alimentare deve provvedere al pagamento delle tariffe per ciascuno dei propri stabilimenti. Le Autorità competenti che effettuano i controlli di cui al Regolamento CE 882/2004 provvedono alla riscossione delle tariffe. Per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti, di cui all'articolo 31 del Reg. CE/882/2004, si continuano ad applicare le tariffe già determinate dai diversi provvedimenti regionali, che devono garantire la copertura del costo del servizio.</p>
<p>Articolo 3 Criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe</p>	<p>La determinazione delle tariffe viene effettuata in conformità a quanto riportato negli allegati al decreto legislativo. Ai fini della maggiorazione della tariffa di cui al comma 3 dell'art.3, per l'individuazione dell'orario notturno, occorre fare riferimento al contratto collettivo nazionale ed ai contratti decentrati.</p>
<p>Articolo 4 Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta</p>	<p>Sono considerati controlli supplementari quelli effettuati in aggiunta alla normale programmazione di cui al Reg. CE/882/2004 e svolti a seguito di non conformità rilevate nell'attività di controllo ordinario o in fase di vigilanza, e che rendono necessaria la verifica della rimozione delle stesse. Ricadono in questa fattispecie anche le verifiche effettuate su richiesta di altri Organi di controllo (es. N.A.S.), a seguito di irregolarità accertata. La tariffazione relativa ai controlli supplementari si applica unicamente alle attività ricomprese nel DLgs 194/08. Sono controlli resi nell'interesse dell'operatore quelli che sono esplicitamente richiesti dallo stesso, compresi quelli effettuati per il rilascio di certificazioni per l'esportazione, nonché i controlli svolti in applicazione di normative riguardanti Paesi Terzi (daily inspection), in aggiunta alla normale programmazione. Tali controlli e le relative certificazioni devono essere pagate secondo quanto previsto dai tariffari regionali. I costi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli supplementari sono a carico dell'operatore, che provvede direttamente al pagamento al laboratorio di analisi. L'esame trichinoscopico, qualora effettuato presso laboratori esterni all'impianto di macellazione, è a carico dell'operatore. Qualora l'operatore allestisca il laboratorio per l'esame trichinoscopico all'interno del macello, le spese relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo carico. Nel caso di macellazione di suini a domicilio, le spese relative all'ispezione ante e post mortem sono stabilite con tariffe regionali; le spese relative all'esame trichinoscopico sono a carico dell'interessato. Il costo orario relativo ai controlli supplementari è maggiorato esclusivamente della quota dello 0,5%, finalizzata all'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli di cui all'articolo 41 del Regolamento CE/882/2004.</p>

<p>Articolo 5 Costo orario</p>	<p>Si intende per costo orario il costo orario della prestazione, quindi comprensivo di tutto il personale coinvolto nel controllo, e non il costo orario del singolo operatore che prende parte all'esecuzione del controllo sanitario.</p> <p>Il suddetto principio del costo della prestazione non si applica agli stabilimenti di macellazione. In tali impianti la tipologia di attività di controllo indicata dalla normativa comunitaria prevede frequenze differenti dal restante controllo ufficiale.</p> <p>Il costo orario è indicato nell'allegato C, sezione I al decreto legislativo. L'importo è stato fissato in 50,00 euro/ora. Tale importo deve essere applicato uniformemente in tutte le Regioni. Qualora sussista l'esigenza di aggiornare tale importo, la modifica dello stesso deve essere concordata tra le Regioni e lo Stato al fine di garantire l'uniformità del calcolo del costo del servizio sul territorio nazionale.</p>
<p>Articolo 6 Modalità di adeguamento e di aggiornamento delle tariffe</p>	<p>L'aggiornamento periodico delle tariffe è previsto almeno ogni due anni. Eventuali aggiornamenti possono anche essere effettuati a seguito di richieste provenienti dalle Regioni, previo parere favorevole della Conferenza dello Stato con le Regioni e le Province Autonome.</p> <p>Le tariffe di cui all'allegato B possono essere modificate direttamente ed autonomamente dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.</p>
<p>Articolo 8 Compiti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano</p>	<p>La rendicontazione dei costi sostenuti e delle tariffe riscosse deve essere effettuata annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>La comunicazione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino regionale deve essere effettuata utilizzando l'apposito allegato al decreto interministeriale di attuazione del decreto legislativo 194/2008, fatte salve le modalità vigenti.</p>
<p>Articolo 9 Rideterminazioni</p>	<p>La rideterminazione delle tariffe, in relazione alla verifica del livello di copertura del costo del servizio a livello di singole Regioni o a livello nazionale, deve essere concordata nell'ambito della Conferenza dello Stato con le Regioni e le Province autonome.</p>
<p>Articolo 10 Modalità tecniche di versamento delle tariffe</p>	<p>Le tariffe per le Sezioni da 1 a 5 vengono determinate mediante l'utilizzo dell'apposita bolletta, prevista dal decreto interministeriale applicativo; laddove la tariffa calcolata superi il costo del servizio, si applica una tariffa pari ad esso.</p> <p>Limitatamente alla Sezione 6, l'ammontare delle tariffe può essere determinato in autodichiarazione dall'operatore del settore alimentare, tenendo conto delle specifiche contenute nella Sezione medesima, e versato direttamente all'ASL territorialmente competente, con modalità da stabilirsi in apposito provvedimento regionale.</p>
<p>Articolo 11 Disposizioni relativi alle tariffe degli allegati A e B</p>	<p>A tutte le tariffe elencate nell'Allegato A del D.Lgs 194/08 (Sezioni da 1 a 6), deve essere preliminarmente applicata la maggiorazione del 20% (prevista dal comma 1 dell'art. 11 ).</p> <p>La suddetta maggiorazione si applica in ragione della mancata copertura del costo del servizio a livello di Paese e di Regioni. Successivamente al 31 marzo 2010, sulla base del consuntivo della rendicontazione, qualora risulti una sufficiente copertura del costo del servizio, potrà essere valutata una riduzione della percentuale o l'eliminazione della stessa maggiorazione.</p> <p>La maggiorazione dello 0,5% deve essere applicata su tutte le tariffe riscosse (comprese le tariffe previste per i controlli previsti dall'art. 4 del DLgs) e, per quanto riguarda le attività ricomprese nelle Sezioni da 1 a 5, va calcolata anche qualora si applichi il costo del servizio.</p>
<p>Articolo 12 Modalità di rendicontazione</p>	<p>Relativamente ai dati dell'anno precedente, la rendicontazione alle Regioni da parte delle ASL deve essere effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo.</p> <p>La rendicontazione al Ministero, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, dei Laboratori nazionali di riferimento, degli IZS e degli altri laboratori di analisi, deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. A tal fine dovranno essere utilizzati i modelli allegati al decreto interministeriale applicativo.</p>

## Allegato A

Nella tabella 1, ai fini del D.Lgs 194/2008, si definiscono “bovini giovani” i vitelli di età non superiore a 8 mesi.

Gli importi ridotti previsti nella tabella 1.1 (per le strutture che macellano oltre 10.000 capi), si possono applicare anche se non sono contemporaneamente soddisfatti i prerequisiti elencati in calce alla tabella stessa. Viceversa, non si applicano qualora presso l'impianto siano state recentemente riscontrate e non risolte gravi non conformità relative all'autocontrollo e alla rintracciabilità (palese mancanza di tali requisiti).

Nel caso di macellazioni speciali d'urgenza (MSU), la tariffa deve essere addebitata al macello presso cui viene conclusa la macellazione.

Nel caso di laboratori di sezionamento annessi ad impianti di macellazione, limitatamente alle carni prodotte nello stesso impianto, si applica solo la tariffa prevista per il macello. Le carni introdotte da altri stabilimenti ai fini del sezionamento, sono invece soggette alla tariffa prevista dalla Sezione 2.

In tutti gli stabilimenti di sezionamento, la tariffa si calcola sul quantitativo totale della carne introdotta, indipendentemente che la stessa venga poi effettivamente sezionata o che venga commercializzata tal quale.

Se, inoltre, lo stabilimento di sezionamento svolge attività di deposito di carni confezionate o di alimenti, provenienti da altri stabilimenti e destinati tal quali alla commercializzazione, si applica anche la tariffa forfetaria prevista dalla Sezione 6.

A tutti i depositi fisicamente annessi a stabilimenti ricompresi nelle attività elencate nelle Sezioni da 1 a 5, che stoccano alimenti non prodotti nell'impianto e destinati tal quali alla commercializzazione, si applica anche la tariffa prevista dalla Sez. 6.

Gli importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte, si applicano ai soli stabilimenti di trattamento e di trasformazione che lavorano il latte crudo e non ai centri di raccolta che, invece, pagano la tariffa ai sensi dell'Allegato A, Sezione 6, come deposito di prodotti alimentari a temperatura controllata.

Relativamente alla sezione 5, la tariffa viene calcolata sulla base dei quantitativi di un mese di attività.

Le tipologie di stabilimento ricomprese in tale Sezione sono sinteticamente esplicitate nella tabella seguente:

Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navi frigorifero</li> <li>• Navi officina</li> <li>• Stabilimenti che acquistano direttamente dai produttori primari</li> </ul> <p>Nel caso in cui la prima immissione in commercio coincida con l'attività di macellazione, si applica esclusivamente la tariffa relativa a quest'ultima attività.</p>
Prima vendita nel mercato del pesce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I mercati ittici</li> <li>• Le sale d'asta</li> </ul>
Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente al Regolamento 2406/96	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I mercati ittici</li> <li>• Le sale d'asta</li> </ul>
Lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti di macellazione dei prodotti di acquicoltura</li> <li>• Stabilimenti operanti in regime di freddo, che effettuano una o più delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>preparazione dei prodotti della pesca compresi i molluschi refrigerati, congelati o surgelati.</li> </ul> </li> <li>• Stabilimenti che effettuano sterilizzazione, cottura, essiccazione, affumicamento, salagione, marinatura ecc.</li> <li>• Stabilimenti a terra, che effettuano esclusivamente operazioni di riconfezionamento o altre operazioni di taglio, porzionatura, zangolatura dei molluschi cefalopodi e battitura/riconfezionamento dello stoccafisso, ecc.</li> <li>• Stabilimenti frigoriferi che producono carni di pesce separate meccanicamente</li> </ul>
Le attività di cernita, frazionamento e ghiacciatura dei prodotti della pesca sono ricomprese nella tariffa relativa al deposito di cui alla Sezione 6.	

Riguardo alle Sezioni da 1 a 5 dell'allegato A, fatta eccezione per quanto precedentemente indicato relativamente ai macelli con sezionamento annesso, la tariffa dovuta è pari alla somma delle singole tariffe previste per le singole attività produttive svolte nello stabilimento.

**Sezione 6**

Le tariffe indicate nella Sezione 6, in quanto forfetarie, non hanno una corrispondenza diretta con il reale costo del servizio prestato presso un determinato stabilimento ricompreso in tale Sezione.

Ai fini dell'individuazione delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della Sezione 6, con il termine di "attività prevalente ingrosso" si intende l'attività produttiva che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%.

Qualora uno stabilimento svolga più di una attività si applica un'unica tariffa relativa all'attività prevalente.

Al fine dell'individuazione dell'attività prevalente si considerano, in ordine di priorità, il riconoscimento comunitario dell'attività (rispetto alla registrazione).

Nel caso di più attività riconosciute, si prende in considerazione il volume prodotto o commercializzato riferito all'attività che si colloca nella fascia più onerosa. Lo stesso criterio si applica nel caso coesistano più attività registrate.

La fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo prodotto (vendita all'ingrosso ed al dettaglio).

Nel caso di stabilimenti in attività l'entità produttiva è calcolata su base annua dell'anno precedente, mentre, per i nuovi impianti, l'operatore del settore alimentare effettuerà una stima dell'entità produttiva prevista, salvo conguaglio, in positivo o in negativo, al termine del primo anno di attività.

Nel caso di nuova registrazione o nuovo riconoscimento, rilasciati nel corso dell'anno, il valore della tariffa dovrà essere calcolato in dodicesimi.

**Ai fini del pagamento delle tariffe di cui alla Sezione 6, nelle definizioni:**

**miele:** sono comprese tutte le imprese che procedono alla smielatura e/o al confezionamento e/o alla commercializzazione all'ingrosso di miele; sono esclusi i produttori primari che lavorano esclusivamente miele proveniente dalla propria azienda, nonché le cooperative di smielatura e le sale di smielatura pubbliche che effettuano la sola smielatura e destinano l'intero prodotto ottenuto ai singoli operatori primari che l'hanno conferito;

**molluschi bivalvi vivi:** sono compresi tutti gli stabilimenti che procedono alla depurazione dei molluschi bivalvi vivi, nonché tutti gli stabilimenti che svolgono l'attività di centro di spedizione dei molluschi, compresi i centri galleggianti;

**cosce di rana e lumache:** sono compresi tutti gli stabilimenti che producono e/o commercializzano all'ingrosso le cosce di rana (compresi i macelli) e le lumache o le chiocchie vive;

**stomaci vesciche e budella:** sono compresi tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle trippe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per gli insaccati o per la commercializzazione per il consumo diretto;

**centri di cottura:** sono compresi tutti i centri di cottura che veicolano/distribuiscono un quantitativo di pasti superiore al 50% della produzione annuale a uno o più terminali di distribuzione di altra ditta/ente/istituzione. La tariffa è dovuta sulla base del quantitativo di materie prime in entrata nel centro cottura.

**molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali:** sono compresi tutti gli stabilimenti che producono farine, paste alimentari, pane e prodotti da forno; il termine industriale esclude solo le attività che commercializzano al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%;

**pasticcerie industriali:** sono compresi tutti gli stabilimenti che producono prodotti dolciari comprese le caramelle, le gomme da masticare, i confetti ecc.; il termine industriale esclude solo le attività che commercializzano al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%;

	<p><b>alimenti di origine vegetale non considerati altrove:</b> sono compresi tutti gli stabilimenti di produzione e commercializzazione non specificati nella Sezione 6 (quali ad es. acetaie, zuccherifici, impianti di lavorazione e confezionamento funghi, essiccatoi di cereali per l'alimentazione umana, ecc.)</p> <p><b>depositi alimentari, depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di distribuzione:</b> sono compresi tutti i depositi alimentari per la commercializzazione all'ingrosso, nei quali sono detenuti prodotti alimentari e prodotti intermedi di lavorazione; sono compresi anche i depositi degli spedizionieri specificamente destinati al deposito di alimenti ed i depositi centralizzati delle grandi catene di distribuzione.</p> <p>Sono assoggettate alle tariffe di cui alla sezione 6 anche gli stabilimenti che effettuano solo lavorazioni parziali del ciclo produttivo nei settori sopra indicati, commercializzando prodotti destinati a completare il ciclo di produzione in altri stabilimenti.</p> <p>I cash and carry sono da considerare tra le attività prevalenti all'ingrosso; tali attività sono assoggettate al pagamento delle tariffe previste dalle Sezioni da 2 a 5 (qualora svolgano attività riconosciute ricadenti in queste Sezioni), nonché della eventuale tariffa prevista dalla Sezione 6.</p>
--	--